

AII. 3 al REGOLAMENTO INTERNO d'ISTITUTO

Norme di funzionamento del Consiglio dell'istituzione

Le funzioni del Consiglio dell'istituzione sono definite dall'art. 7 dello Statuto, in coerenza con la L .P. 5/2006.

PRIMA CONVOCAZIONE: la prima convocazione, immediatamente successiva alla nomina dei membri eletti, è disposta dal dirigente scolastico che presiede la prima riunione nella quale il Consiglio dell'istituzione elegge, tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

ELEZIONE PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE: l'elezione ha luogo a scrutinio segreto o, se all'unanimità sono d'accordo i consiglieri, in forma palese anche per acclamazione. Sono candidati tutti i genitori componenti il Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità si ripete la votazione fino a che non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). Il Consiglio dell'istituzione può eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente (1). In caso di impedimento o di assenza del presidente ne assume le funzioni il vicepresidente o, in mancanza di entrambi, il consigliere più anziano di età.

CONVOCAZIONI e ORDINE del GIORNO: il Consiglio dell'istituzione è convocato dal Presidente, su richiesta del Dirigente scolastico.

L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio dell'istituzione su proposta del Dirigente scolastico. Il Consiglio dell'istituzione può invitare alle riunioni esperti di specifica materia con funzione consultiva; può inoltre costituire commissioni speciali di lavoro e/o di studio. Di queste ultime possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati per materia esterni alla scuola.

PUBBLICITA' delle SEDUTE: le sedute del Consiglio dell'istituzione, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate. Qualora il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

PUBBLICITA' degli ATTI: la pubblicità degli atti deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell'istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. La copia della deliberazione viene predisposta dal segretario, e firmata dal presidente, dal segretario e dal dirigente; il dirigente ne dispone l'affissione attestandone in calce ad essa la data iniziale. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

ASSENZE CONSIGLIERI: il consigliere assente non giustificato per tre volte consecutive sarà invitato dal presidente a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio dell'istituzione con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: qualora le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del

Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la segreteria della scuola, al presidente del Consiglio dell'istituzione.

1 *D.P.R. 31.05.1974, n. 416; Art. 22 - Surroga dei membri cessati.*

Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente decreto, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che in possesso dei detti requisiti risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

I rappresentanti delle regioni e degli enti locali potranno essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso in cui fossero intervenute nuove elezioni.

In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.